



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | PILELLO | PIETRO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CHIAMETTI | GUIDO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | SIMEOLI | DARIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 111/2019
depositato il 10/01/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B03TF01575/2017 IRES-ALTRO 2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B03TF01575/2017 IVA-ALTRO 2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B03TF01575/2017 IRAP 2013

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

GARBIN EROL
VIA CIMAROSA, 3 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 111/2019

UDIENZA DEL

07/05/2019 ore 09:30

N°

2075/1/2019

PRONUNCIATA IL:

7/5/2019

**DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL**

13/5/2019

Il Segretario

**R.G.R. 111/2019**

Ricorso avverso avviso di accertamento n. T9B03TF01575/2017, per l'anno 2013, notificato in data 25 ottobre 2018 con pretesa di maggiore imposte IRES, IVA e IRAP, per un totale di €. 617.728,00.=, oltre sanzioni e interessi.

* * *

Con ricorso depositato il 10 gennaio 2019, la società ricorrente

S.p.a. impugnava l'atto in epigrafe. L'avviso di accertamento si basava sulla contestazione secondo cui la società avrebbe dedotto, nell'anno d'interesse 2013, €. 1.092.768,00.=, a titolo quote di ammortamento assegnate alle categorie "impianti specifici e macchine automatiche". In considerazione dell'entità del saldo, i militari della GdF effettuavano un sopralluogo non rinvenendo, nella sede della società, i macchinari da cui le quote di ammortamento dedotte discendevano. La società replicava che detti macchinari erano stati concessi in comodato d'uso gratuito ad altre società fornitrici dell'odierna ricorrente. I militari, a seguito di un'analisi più approfondita, giungevano alla conclusione secondo cui, la ricorrente, avrebbe invece noleggiato tali macchinari - in particolare stampi per materiale plastico - alle società predette, omettendone la registrazione del relativo ricavo. L'entità della quota di ammortamento dedotta è stata pertanto riqualificata quale omesso ricavo e, da qui, l'odierna controversia. La ricorrente esordiva, nel proprio ricorso, dando conto dell'attività di verifica posta in essere dai militari verbalizzanti, dolendosi per la concreta modalità in cui era stata posta in essere. Seguitava riportando ampi stralci del P.V.C. evidenziando come le risultanze ivi riportate non rispondessero al vero. Ancora, sottolineava di aver già presentato osservazioni *ex art.* 12 dello Statuto, dando evidenza della violazione dei principi di ragionevolezza e aderenza alla situazione di fatto della ricostruzione operata dai militari; la permanenza del possesso giuridico in capo ad
dei beni oggetto di contestazione; la regolare emissione e conservazione delle bolle di accompagnamento dei beni tutte recanti la causale "prestito d'uso gratuito"; l'esistenza di un registro di carico e scarico dei beni presso terzi; la compatibilità del prestito d'uso gratuito con l'attività di e, a maggior ragion, per la S.r.l., definita dagli stessi verbalizzanti fornitore principale e controllata al 100% dalla ricorrente; l'incompatibilità delle conclusioni raggiunte dai verbalizzanti con le condizioni economiche di mercato del committente e degli stampatori. La ricorrente si doleva del fatto che, in merito a tali osservazioni e alla successiva



integrazione, l'agenzia avesse replicato con riferimento alla sola integrazione e non alle osservazioni presentate nel suo complesso. Ancora, la ricorrente rappresentava il fatto che un analogo avviso di accertamento era già stato notificato, in relazione all'anno 2012, che lo stesso era già stato impugnato innanzi allo stesso Giudice e da quest'ultimo integralmente annullato con sentenza n. 4039/2018, che provvedeva ad allegare. La società eccepiva inoltre la nullità dell'atto di accertamento per omessa motivazione. *In primis*, motivando sulla mancata risposta alle compiute osservazioni presentate, nelle quali adduceva anzitutto come il diritto alla detrazione IVA non potesse essere negato per assenza di condizioni formali, ma solo dimostrando la sussistenza di requisiti sostanziali, eventualmente anche accertabili d'ufficio dalla stessa agenzia. La parte si doleva del fatto che, di tutto ciò, non vi fosse replica nell'atto di accertamento, ricollegando tale circostanza all'orientamento giurisprudenziale che ritiene che tale difetto porti all'annullabilità dell'avviso, per violazione del principio del contraddittorio. Ancora, eccepiva l'insufficienza della motivazione per il mancato riferimenti ai fatti costitutivi della pretesa tributaria, con conseguente violazione dell'art. 42 secondo comma D.P.R. 600/73 e correlata norma in materia IVA. Tale eccezione verteva, sostanzialmente, sul fatto che l'agenzia non avesse focalizzato la propria indagine sull'accordo simulato dei falsi contratti di uso gratuito dei beni e che non avrebbe dimostrato per l'appunto, la volontà delle parti (elemento soggettivo) di andare oltre l'accordo formale. Ancora, eccepiva l'insufficienza della motivazione in riferimento all'omessa imputazione del preteso canone di (dissimulato) noleggio ai singoli articoli prodotti dalla ricorrente. Più precisamente, la ricorrente chiariva, con un prospetto prodotto, che la pretesa di addossare agli stampatori il maggior costo del noleggio non avesse ragione d'essere, per l'insufficienza dei margini economici degli stampatori stessi, fra cui peraltro compariva la società _____, controllata al 100% dalla stessa _____ s.p.a. . Poiché l'agenzia, nell'avviso di accertamento, contestava alla contribuente di non aver dimostrato che i prezzi praticati dai suoi stampisti fossero inferiori a quelli praticati da aziende in possesso di macchinari propri, parte ricorrente contro replicava evidenziando come non fosse mai stata fatta una ricostruzione del volume d'affari, attribuendo il fantomatico costo di noleggio articolo per articolo. Da qui deduceva una violazione della motivazione anche per via del difetto di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate. Ancora, la ricorrente contestava la tesi prospettata dalle fiamme gialle prima e fatta propria dall'ufficio poi, che implicava necessariamente che i beni in contestazione fossero di proprietà della ricorrente; che detti beni non fossero mai stati di proprietà dei fornitori; che la normativa citata dai militari, ex D.P.R. 441/97, nulla aveva a che vedere con il nocciolo delle questioni erariali; che i rapporti commerciali erano dominati dalla volontà prescrittiva della



; che la tassazione aveva a oggetto la percezione di ricavi in nero e non la mera negazione di deducibilità del costo; che la prova di quanto sostenuto dagli organi accertatori contrastava con le evidenze documentali delle causali delle bolle di accompagnamento e trasporto, che recavano tutte la descrizione “prestito d’uso gratuito”. La società respingeva risolutamente l’ipotesi che tra la stessa e i propri fornitori fossero mai intercorsi contratti di noleggio, per di più dissimulati; negava di aver mai incassato dagli stampatori canonici o altri compensi; affermava, infine, che la concessione in uso gratuito di stampi era prassi connotata agli usi del settore.

Quanto ai profili riguardanti l’onere probatorio e l’applicabilità del D.P.R. 441/97, parte ricorrente sosteneva che tale applicazione non fosse legittima nel caso di specie, assumendo al contrario l’applicabilità delle regole ordinarie sulla distribuzione dell’onere probatorio *ex art. 39, primo comma, lett. d)*, D.P.R. 600/73, che appunto avrebbe consentito all’ufficio di avvalersi di presunzioni gravi precise e concordanti. Sul punto, rilevava come lo stesso testo dell’avviso di accertamento avesse escluso il ricorso a metodi induttivi, mediante l’uso di presunzioni non coperte dai già citati requisiti. La società intavolava poi una disquisizione sul regolamento di cui al D.P.R. 441/97, deducendone per vari motivi l’illegittimità. Eccepiva l’incompleto esame documentale da parte della GdF, con particolare riferimento ai beni presso terzi di cui la società aveva reso edotti i verbalizzanti, per i quali la società stessa aveva emesso regolari documenti di trasporto. Ancora, ripercorreva il viaggio che tali macchinari facevano, partendo dalla fattura di acquisto dal fornitore cinese, passando per la bolla doganale, fino al documento di trasporto che riferiva della consegna al fornitore. La ricorrente, con riferimento a tale ultimo passaggio, riferiva che tutte le bolle emesse nell’anno di contestazione erano state tempestive e tutte erano munite della causale “prestito d’uso gratuito”. La stessa ribadiva il proprio *status* di contribuente virtuoso, ai sensi della circolare n. 35/E/2015 relativa ai rimborsi IVA, evidenziava come tutti i propri prodotti fossero contrassegnati dal proprio marchio, e pertanto non vendibili autonomamente da parte dei fornitori che avevano in uso i relativi stampi. Chiariva infine che la maggior parte della produzione esterna, circa il 70%, era affidata alla società S.r.l., controllata della

, sottolineando come fosse totalmente priva di pregio la tesi dell’ufficio secondo cui le operazioni di comodato d’uso gratuito sarebbero servite “a fare del nero”, operazione priva di senso nei confronti di una società interamente posseduta.

Produceva inoltre un prospetto dal quale si poteva desumere, dal raffronto fra costi di produzione dei paraurti semilavorati e le esigue quantità vendute, che queste ultime non avrebbero consentito remunerazioni occulte da parte dei fornitori nei confronti di . Evidenziava all’uopo come avesse acquistato dagli stampatori merce semilavorata per un totale di € 3.148.042,63.=, e



l'agenzia pretendeva che il solo costo del noleggio fosse pari a €. 1.064.502,65.=, evidenziando l'assurdità di tale argomentazione. Svolgeva poi altre considerazioni volte a evidenziare il paradosso che si creava seguendo la linea assunta dall'ufficio. Svolgeva considerazioni atte a dimostrare la migliore qualità dei prodotti, rispetto a quelli della concorrenza, ragionando in particolare sui certificati d'omologazione in suo possesso, certificati di cui non avrebbero potuto nemmeno eventualmente giovare i fornitori, tentando di vendere in proprio i semilavorati. Ancora, sui contratti di noleggio, parte ricorrente precisava come, naturalmente, non fosse fatto divieto all'agenzia di provare la simulazione di contratto, sottolineando però come ciò dovesse avvenire a precise condizioni, mai enunciate nell'avviso di accertamento. In proposito, la ricorrente menzionava la sentenza della Cassazione n. 1568/2014, che addossava all'ufficio l'onere di dimostrare che il contratto fosse simulato, specie con riferimento al profilo soggettivo attinente la volontà negoziale delle parti, specie sugli scopi perseguiti in concreto dalle parti e poi dissimulati. La ricorrente svolgeva poi considerazioni insistendo sulla menzionata sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva già accolto un ricorso "gemello" dell'odierna ricorrente, riferito all'annualità 2012. Sviluppava poi delle ulteriori considerazioni inerenti l'impianto motivato dell'atto di accertamento, specificatamente contestando la presunta e pretesa parificazione dei compensi da noleggio all'importo degli ammortamenti dedotti. Da qui disquisiva sui principi di valutazione attraverso i quali, applicando criteri matematici, disconosceva la quantificazione operata dai militari, ritenendola sprovvista della benché minima prova. Ancora, eccepeva il fatto che, in relazione all'accertamento per il 2012, l'agenzia non avesse riconosciuto le perdite per €. 154.131,00.=. Con specifico riferimento alle sanzioni, sosteneva che le stesse fossero state irrogate in ragione di evidenti illegittimità, formulate in modo criptico e incomprensibile. Sulla sospensione dell'atto, infine, ribadiva le ragioni poste a dimostrazione della sussistenza dei noti requisiti per la concessione della stessa e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto.

Con memoria datata 24 aprile 2019, la ricorrente replicava alle controdeduzioni depositate dall'ufficio, ribadendo la propria linea difensiva e sottolineando la perplessità, laconicità e incongruenza dei motivi dedotti con l'atto di costituzione in giudizio dell'agenzia.

In data 14 febbraio 2019, l'agenzia diveniva parte nel processo. Riportava i fatti di causa e i motivi di doglianza eccepiti da controparte. Sul presunto vizio di motivazione, l'agenzia evidenziava come nello stesso atto fossero evidenti le ragioni giuridiche e di fatto poste alla base della pretesa erariale, così come evidenti sarebbero i criteri di quantificazione dei canoni di noleggio dissimulato, considerati pari alle quote di ammortamento dedotte. A tal proposito,



seguitava l'ufficio, la motivazione aveva la funzione di mettere il contribuente nelle condizioni di poter conoscere l'an e il *quantum debeatur*, al fine di poter approntare una difesa, sicché il relativo obbligo motivo poteva ritenersi esaudito con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze. Ancora, argomentava l'ente accertante sostenendo che le questioni attinenti la congruità del metodo attengono al diverso piano della prova della pretesa tributaria. Evidenziava inoltre che nell'avviso di accertamento era stata data contezza delle osservazioni presentate dal contribuente in proposito. Citando pregressa giurisprudenza di legittimità, l'agenzia evidenziava come la mancata risposta alle osservazioni presentate dal contribuente non sarebbe comunque stata idonea a inficiare l'avviso di accertamento, sancendone l'annullabilità. Nel merito, chiariva che i documenti esibiti dalla parte in un momento successivo all'inizio dell'attività di verifica, recanti l'indicazione "prestito d'uso gratuito", sarebbero stati emessi in un periodo temporale seguente rispetto al trasporto e all'allocazione dei beni presso le sedi di destinazione. Per contro, l'agenzia riteneva fosse stato appurato che non erano stati formalizzati i relativi contratti di comodato, che dal libro giornale non risultavano scritte che descrivevano la consegna dei beni strumentali a terzi, che non erano stati istituiti registri o altri libri tenuti a norma del c.c., in conformità all'articolo 39 del D.P.R. 633/72, concernenti la consegna a terzi degli impianti e attrezzature non rinvenute presso la sede della ricorrente. Alla luce di questi rilievi, i militari della GdF erano giunti alla conclusione che la ricorrente avesse piuttosto noleggiato a terzi i beni non ritrovati, omettendone la fatturazione, non contabilizzando i relativi ricavi e non versando la conseguente IVA a debito. Seguendo la tesi delle fiamme gialle, l'ufficio evidenziava l'indispensabilità degli stampi e macchinari collocati presso i terzi stampatori, ribadendo la tesi secondo cui tali mezzi sarebbero stati usati dai fornitori di per produrre reddito. Da tale circostanza l'ufficio deduceva la non verosimiglianza della concessione a titolo gratuito delle immobilizzazioni in argomento. In merito alla contestazione mossa dal contribuente in ordine ai bassi margini di guadagno vantati dalle ditte utilizzatrici, che non avrebbero perciò permesso in alcun modo il sostenimento delle spese di noleggio, l'agenzia replicava, evidenziando invece come il costo di noleggio differenziato per le tre ditte fornitrici, messo a confronto con il fatturato delle stesse, sarebbe stato perfettamente sostenibile. Ancora, l'accertatore evidenziava che i dati forniti dalla ricorrente erano parziali, inerenti a solo n. 4 prodotti, ossia un'esigua minoranza rispetto alla gamma intera che consisteva di n. 222 prodotti, aggiungendo che tali dati non comprendevano neppure quelli del fornitore principale, ossia la ditta S.r.l.

4



L'ufficio sottolineava come una simile dimostrazione, basata su una produzione parziale di dati relativi ai prezzi di una esigua minoranza di prodotti, posta peraltro a confronto con prodotti asiatici conosciuti come prodotti con standard qualitativi inferiori a quelli commerciati dalla ricorrente, non potesse ritenersi significativa o comunque sufficiente a superare l'accertamento svolto. Al di là dei riferimenti seguiti all'interno del settore, secondo l'ufficio la controparte non avrebbe fornito prova attendibile circa l'universale scarsa qualità dei paraurti prodotti oggi giorno. Quanto al criterio di determinazione, sosteneva l'ufficio che, in assenza di altri termini di confronto, considerata l'alta specialità dei macchinari in questione, fosse ragionevole quantificare gli omessi ricavi parificando gli stessi alle quote di ammortamento dedotte. Sull'illegittimità dell'azzeramento compiuto rispetto alle perdite, l'ufficio evidenziava come la sentenza fosse già stata gravata dall'ufficio, con tempestivo ricorso in appello. Sull'asserita illegittimità delle sanzioni, l'agenzia chiosava, ribadendo che dalla legittimità dell'accertamento, sarebbe discesa anche la legittimità della statuizione sanzionatoria. L'ente accertatore argomentava infine sulla mancanza di prova in ordine alla configurabilità del danno grave ed irreparabile, nel chiedere il rigetto dell'istanza di sospensione cautelare del provvedimento, concludendo infine con la richiesta di rigettare il ricorso.

In data 26 febbraio 2019 la Commissione adita, disponeva la sospensione dell'atto impugnato. Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle proprie richieste ed eccezioni.

* * *

Il Collegio giudicante così decide. Il ricorso viene accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. Come già ampiamente illustrato in parte descrittiva della presente sentenza, l'avviso di accertamento in oggetto traeva origine dalla verifica effettuata dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Melegnano - nei confronti della società (operante nel settore della produzione e commercializzazione in ambito nazionale, europeo ed internazionale della componentistica dei ricambi alternativi per autoveicoli in genere), verifica i cui esiti erano compendati nel PVC del 28 novembre 2016, che era stato allegato al fascicolo di causa. La produzione delle merci commercializzate dalla era affidata principalmente alla

Srl, società controllata al 100% dell'odierna verificata, e in via residuale ad altre imprese del medesimo settore, le quali fornivano prodotti finiti e grezzi destinati alle vendite. Poiché dai dati contenuti nel bilancio di verifica era emerso che la , per l'anno d'imposta 2013, aveva dedotto quote di ammortamento pari a € 1.092.758,00 in relazione alle categorie "impianti



specifici e macchine automatiche” e *“attrezzature varie”*, rientranti tra le immobilizzazioni materiali, i militari operanti avevano effettuato il riscontro dei beni trascritti nel *“libro cespiti ammortizzabili”* con quelli presenti in sede ed in uso alla società verificata. Dal controllo effettuato era emerso che la maggior parte di tali beni strumentali trascritti nel libro cespiti non si trovavano presso la sede della società, ma – come dichiarato dalla parte stessa – presso le sopra citate società che producevano e fornivano alla _____ e merci oggetto delle vendite (_____ *Srl*, _____ *Srl*, _____ *Srl*, ecc.). In particolare, tali beni strumentali venivano acquistati da _____ in massima parte da stati esteri (Cina, Taiwan) e giungevano in Italia presso le dogane di Genova, La Spezia e Milano per poi essere consegnati direttamente alle società terze che fornivano i pezzi a _____ : le fatture d’acquisto dei beni ammortizzabili in questione erano corredate da documenti di trasporto/bolle doganali da cui si evinceva che la _____ non aveva mai utilizzato direttamente tali beni; i cespiti, infatti, come presunto dai predetti documenti accompagnatori, venivano consegnati direttamente presso le sede della imprese effettivamente utilizzatrici, sopra citate. In merito, tuttavia, la parte dichiarava che i beni strumentali in oggetto erano stati concessi in prestito d’uso a titolo gratuito a tali società, come annotato nella causale di tutti i DDT relativi alle singole consegne. I verificatori, prima, e gli accertatori, poi, ritenevano inverosimile la concessione a titolo gratuito delle immobilizzazioni in argomento ed erano addivenuti alla conclusione che la _____ avesse noleggiato alle società utilizzatrici i beni strumentali non rinvenuti presso la propria sede, ottenendone la fatturazione, non contabilizzando i relativi ricavi e non liquidando l’imposta sul valore aggiunto. Ai fini della determinazione dei canoni del noleggio in questione, in assenza di altri termini di confronto e data l’alta specialità dei beni, essi erano stati quantificati in € 1,092.768,00, ovvero in misura pari alle quote di ammortamento dedotte dalla _____ nel periodo d’imposta 2013 in relazione alle singole immobilizzazioni materiali rientranti nelle categorie *“impianti specifici e macchine automatiche”* e *“attrezzature varie”* non reperite in sede e concesse in uso alle società utilizzatrici. Il rilievo era confluito nell’avviso di accertamento, notificato alla società il 23 ottobre 2018, con il quale venivano dunque accertati in relazione all’anno d’imposta 2013 canoni di noleggio non dichiarati relativi a beni strumentali concessi in utilizzo a terzi per il complessivo importo di € 1.092.788,00. La società impugnava l’avviso di accertamento, evidenziando i seguenti motivi.

Nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione

L’odierna ricorrente impugnava l’illegittimità dell’avviso emesso dall’ufficio per carenza di motivazione in ordine ai fatti della pretesa tributaria; in particolar modo sull’omesso esame da _____



parte dell'ufficio delle osservazioni al PVC fatte pervenire dalla parte, ex-art. 12, comma 7, L. 212/2000. La doglianza è priva di fondamento, posto che l'avviso di accertamento indicava chiaramente le ragioni di fatto e di diritto in base al quale l'ufficio era venuto a muovere l'addebito in questione (riqualificazione in chiave onerosa della concessione d'uso da parte di ai propri fornitori dei macchinari e delle attrezzature utilizzate per produrre gli stampi commercializzati dalla ricorrente) e i criteri di quantificazione dei canoni di noleggio che la contribuente non aveva dichiarato. Questo Giudice ricorda che, per costante giurisprudenza della suprema Corte di cassazione, la motivazione dell'avviso di accertamento ha la funzione di mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere l'"an" ed il "*quantum debeatur*" della pretesa tributaria al fine di approntare un'idonea difesa; sicché, il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, mentre le questioni attinenti all'idoneità del criterio applicato in concreto attengono al diverso piano di prova della pretesa tributaria (cfr. *ex multis* Corte di cassazione, sentenze n. 48437/2017; n. 9810/2014 e n. 19179/2013). In sostanza, nella motivazione è necessario (e sufficiente) che venga esternato con chiarezza, sia pur sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata.

La giurisprudenza di legittimità ha – in effetti – più volte rappresentato che non tutte le irregolarità possono dar luogo a nullità, ma soltanto quelle così sanzionate dalla legge, ovvero quelle che, anche in difetto di una comminatoria espressa, sono talmente lesive di specifici diritti o garanzie da impedire la produzione di qualsiasi effetto da parte dell'atto cui ineriscono.

Le doglianze, sul punto sono destituite di fondamento.

Nel merito. Sulla fondatezza della pretesa tributaria

I militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Melegnano avevano appurato che la documentazione contabile esaminata fosse corretta. Dai loro controlli, anche minuziosi, rilevavano che i macchinari venivano acquistati da e gli stessi giungevano nel territorio nazionale per essere poi consegnati alle società fornitrici, come risultava dai documenti di trasporto e gli stessi cespiti non erano mai stati utilizzati direttamente dall'odierna ricorrente. Risulta, da tutto il contesto della documentazione allegata al fascicolo di causa, che i documenti di trasporto esistevano, anche se non erano stati stipulati fra la ricorrente e le altre ditte dei veri e propri contratti *ad hoc*. La società, per giustificare il proprio operato, aveva prodotto in data 4 novembre 2016 la stampa di un " c/o terzi", composto da n. 9 pagine, seppur non bollate, come invece avrebbe preteso l'ufficio, su fogli in formato A3. Nonostante l'ufficio sottolinei nei



propri atti difensivi che la ricorrente non avesse istituito registri o altri libri tenuti a norma del codice civile, non poteva, a giudizio di questo Collegio giudicante, richiamare l'art. 39 del D.P.R. 633/1972. Ebbene, sul punto, la società ricorrente aveva prodotto il dettaglio di nove pagine sopra richiamato e vi erano le copie fotostatiche dei documenti DDT e le bolle di accompagnamento, documenti che giustificavano la natura, quantità, qualità dei beni medesimi e la causale di trasferimento. Per il caso in esame, l'ufficio non poteva pretendere delle specifiche annotazioni sui registri IVA (pag. 8 Controdeduzioni dell'ufficio) al momento del passaggio dei beni, contenenti, oltre alla natura, qualità, quantità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi e la causale del trasferimento. Orbene, nei registri IVA, tenuti a' sensi del D.P.R. 633/1972 nulla va di tutto questo, in quanto i libri IVA hanno una funzione totalmente diversa da quella di riportare le annotazioni dei passaggi dei beni stessi.

Risultava chiaro che, su specifica richiesta dei militari verbalizzanti, la società odierna ricorrente avesse esibito il "libro giornale", il "libro cespiti", per gli anni d'imposta 2012 e 2013 e il bilancio di verifica, anni d'imposta 2012 e 2013, che venivano acquisiti agli atti della verifica stessa. I libri obbligatori per legge erano stati esaminati dai verificatori stessi.

I registri IVA sono obbligatori per legge, ma hanno altre specifiche funzioni, che nulla hanno a che vedere con il passaggio materiale dei beni. Tenuto conto della copiosa documentazione prodotta dalla società, i militari prima e, successivamente, i funzionari dell'AdE non potevano addivenire alla conclusione che la _____ avesse noleggiato a terzi i beni strumentali non rinvenuti presso la propria sede, omettendone la fatturazione, non contabilizzando i relativi ricavi e non liquidando l'imposta sul valore aggiunto. Non reggono anche le esternazioni dell'ufficio allorquando sosteneva che le società detentrici dei cespiti producessero reddito utilizzando le attrezzature e gli impianti di proprietà della _____. Tali beni erano dunque indispensabili per le sopra società fornitrici e il loro utilizzo era direttamente correlato all'attività di produzione. Non può essere "inverosimile", come sostenuto dall'ufficio, la concessione a titolo gratuito delle immobilizzazioni in argomento, fondamentali per la vita delle imprese utilizzatrici. E' prassi molto diffusa nel campo degli stampisti che gli stampi, attrezzature e impianti ad essi relativi siano di proprietà della società committente (in questo caso _____), ma le macchine di produzione, costituite principalmente da presse di grandi dimensioni e, queste sì, necessarie per l'attività di stampatore, siano di proprietà delle aziende fornitrici/prestatori di servizio. In questo senso, gli stampi, attrezzature e impianti ad essi relativi non erano affatto indispensabili per la produzione delle società fornitrici di _____, che infatti producevano anche per conto di altri terzisti utilizzando altri stampi "attrezzati", ma erano indispensabili per la produzione dei paraurti di _____. In altre



parole, il rapporto di necessità non intercorreva tra gli stampi, attrezzature e impianti da un lato e produzione delle tre fornitrici dall'altro, ma tra stampi e produzione commessa da alle fornitrici. Risulta dagli atti del processo che la produzione delle merci commercializzate da era affidata principalmente alla società Srl, controllata al 100% dalla verificata e, in via residua, da altre tre società. Ebbene, che senso avrebbe avuto dissimulare un noleggio oneroso e "fare nero" con se stessi, essendo la società Nuova Lampa Srl una controllata al 100%? Il richiamo fatto dall'ufficio, sul punto non può essere preso in esame, tenuto conto, fra l'altro, che i prodotti ottenuti con l'utilizzo degli stampi contenenti il logo " ", non altrimenti eliminabile, non erano evidentemente commerciabili se non dal proprietario del marchio stesso. L'eventuale addebito di un canone di noleggio da parte di avrebbe comportato un maggior costo di lavorazione degli "stampatori" e, quindi, l'applicazione di un maggior prezzo. Gli stampi erano stati costruiti mettendo in evidenza il marchio stesso che costituiva per il mercato un elemento essenziale di garanzia e di affidabilità, il che escludeva che i prodotti potessero essere commercializzati dallo stampatore. Si legge sempre nelle carte di causa che l'oggetto del commercio era frutto di una scelta dei singoli articoli da mettere in produzione, conseguente a progettazioni tecniche e studi di mercato, elementi questi al di fuori del patrimonio conoscitivo degli "stampatori". Questi ultimi non producevano oggetti immediatamente vendibili, ma semilavorati che necessitavano di finiture e gli stampatori non disponevano della conseguente necessaria organizzazione. Anche sul campione preso in esame di n. 4 prodotti, le osservazioni rilevate dall'ufficio non reggono. Il numero dei prodotti esaminati può reggere in un contesto così variegato. In conclusione, la società ricorrente aveva documentato con vari tipi di documenti, fiscali e non, di aver agito correttamente e, soprattutto, di non aver fatto delle vendite in nero. L'ufficio se avesse voluto considerare dei ricavi avrebbe dovuto calcolare i componenti positivi di reddito con altre metodologie di calcolo, non procedendo come ha effettivamente fatto, aprioristicamente, nel convertire l'ammontare complessivo delle quote di ammortamento, in altrettanti ricavi.

Sul diniego alla compensazione delle perdite dell'esercizio 2012.

Parte ricorrente allegava al fascicolo di causa anche la copia fotostatica della sentenza pronunciata dalla Sezione 3° della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che accoglieva il ricorso a suo tempo presentata dall'odierna ricorrente, per l'annualità 2012, per le medesime problematiche. Sentenza n. 4039/2018 del 28 settembre 2018. Tale pronuncia implica la conferma della perdita d'esercizio riportata e la legittimità dell'utilizzo della stessa.



Sono queste le ragioni per le quali il ricorso viene accolto ed annullato *in toto* l'avviso di accertamento impugnato.

Spese del giudizio

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

accoglie il ricorso e liquida le spese del giudizio a carico di parte soccombente in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge.

Milano, 7 maggio 2019

Il Giudice Tributario, *rel. est.*
dott. Guido Chiametti

Il Presidente
dott. Pietro Pilello